



L'ago nel pagliaio

Ricerche puntigliose nei mille aghi della normativa scolastica.

Contrattazione di istituto

2a parte

di Gina Spadaccino



► **Nel nostro contratto di Istituto redatto lo scorso anno è stato inserito il seguente articolo: "Il Dirigente Scolastico e le R.S.U. concordano le modalità di applicazione dell'art.10 del C.C.N.L., in materia di semplificazione e trasparenza. L'affissione all'albo dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alle R.S.U., nell'ambito dei diritti all'informazione." Il dirigente ci ha chiesto una modifica di tale articolo, perchè sostiene che a seguito di un recente parere del Garante l'articolo sarebbe adesso in contrasto con la norme che regolano la privacy. Vorremmo sapere se il dirigente ha ragione.**

La previsione da voi inserita nella contrattazione di istituto mantiene tutta la sua validità (sentenza del TAR dell'Emilia Romagna, Sez. 2 reg. sentenze 820/2001 del 7/11/2001). L'Autorità Garante per la privacy recentemente con parere prot. n. 1324 del 1 giugno 2006 si è limitato a ribadire che "la comunicazione di dati da parte dei soggetti pubblici a privati o la diffusione, è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento". Orbene, a parte le leggi 241/90 e 15/2005, in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, il T.U. 165/2001 e la legge 300/70 rinviano espressamente ai Contratti Collettivi Nazionali la definizione degli ambiti della contrattazione integrativa e le regole per lo svolgimento delle relazioni sindacali. L'art. 6 del Ccnl/2003 rappresenta pertanto per il comparto scuola la vera e propria fonte normativa.

► **Durante la contrattazione abbiamo stabilito la misura del compenso per la flessibilità didattica. Ma il Consiglio di Istituto ha disposto in difformità ed ha ridotto il compenso già stabilito per incentivare altre attività sempre deliberate dal collegio ma ritenute più utili. Il Consiglio ha questi poteri?**

Il CCNL 24/7/2003 prevede, attraverso disposizioni contenute in vari articoli, l'intervento e il coinvolgimento di più organi e soggetti nella procedura relativa alla approvazione dell'utilizzo del fondo d'istituto: collegio dei docen-

ti, consiglio di istituto, contrattazione integrativa. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, trovano elencazione nell'art. 86 del citato CCNL che, con specifico riferimento al compenso per la "flessibilità organizzativa e didattica" (comma 2 lett. a) così precisa: "Per il personale docente e educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa di istituto". Al Consiglio di istituto pertanto non spetta il potere di modificare quanto è stato oggetto di accordo tra le parti chiamate alla contrattazione di istituto. Il Consiglio di istituto però, sempre in base all'art. 1 comma 1 dell'art. 86, al momento della delibera delle attività da retribuire "acquisisce la delibera del Collegio", per cui, se rileva che questo organo collegiale ha individuato, in correlazione col POF, delle attività da incentivare rientranti tra le previsioni delle diverse lettere del comma 2 dell'art. 86, e queste nella proposta di delibera presentata al Consiglio non possono essere retribuite in conseguenza di eventuali "eccessi" in determinate voci rimesse alla contrattazione di istituto, il Consiglio medesimo può soprassedere alla delibera per invitare le parti contraenti a un riesame dell'accordo al fine di consentire l'accesso al fondo anche di altre attività riconosciute incentivabili dal Collegio. Ciò tanto più se il Consiglio, nell'esercizio delle sue competenze in materia di indirizzi generali circa l'elaborazione del POF previsti dal D.P.R. 275/99, ha dato indicazioni circa l'importanza o la priorità di dette attività per il piano dell'offerta formativa della scuola.

► **E' legittimo che il DS nella contrattazione d'istituto si faccia sostituire dal vicario? Dopo la proposta di contratto presentata alle RSU, nei due incontri che abbiamo avuto sino ad oggi il nostro interlocutore è stato sempre e solo il collaboratore vicario. Possiamo considerare utili ai fini dell'accordo le proposte cui siamo giunti in questi due incontri?**

L'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 prevede che il dirigente scolastico è "titolare delle relazioni sindacali", e pertanto non può delegarle. Infatti il dirigente esprime la volontà dell'amministrazione e sottoscrive (come parte pubblica) il contratto di istituto. Non è da escludere che nella fase della trattativa (senza obbligo di avviso e, ancor meno, di

consenso), egli possa essere assistito, per eventuale consulenza, da soggetti interni dell'istituzione scolastica, né si può escludere un consulente esterno, salvo l'impossibilità di disporre il pagamento della prestazione professionale. Tuttavia, egli non può delegare la sua funzione.

► **Per evitare che il personale usufruisca di un giorno intero di malattia in sede di contrattazione integrativa abbiamo pensato di inserire nel contratto il seguente comma: "L'eventuale richiesta di permesso per visita medica specialistica o per analisi può avvenire senza recupero delle ore e solo mediante presentazione di certificato che attesti le ore di effettiva durata della prestazione". Questa previsione è legittima o contrasta con la normativa contrattuale vigente?**

La contrattazione di istituto non può modificare istituti già regolati dal contratto nazionale. I permessi brevi sono dettagliatamente analizzati nell'art. 16, che prevede l'obbligo di recupero entro due mesi. L'ipotesi prospettata potrebbe esporre anzi ad un possibile rilievo di danno erariale da parte dei revisori dei conti.

► **Sono oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto soltanto i criteri generali con cui vengono definiti i compensi ai Collaboratori del Dirigente Scolastico o anche l'entità degli specifici compensi?**

In sede di contrattazione di istituto, con riguardo al caso proposto, la trattativa verte sul "quantum", e non già sui criteri generali. Infatti la designazione dei collaboratori è affidata dalla legge (art. 5 comma 5 del dec. leg. 165/2001), prima che dal contratto, all'autonoma scelta del dirigente, che assegna loro le deleghe per i compiti specifici nell'ambito delle sue "funzioni organizzative e amministrative". L'attività svolta dà diritto a compenso a carico del fondo (art. 86, comma 2 lett. e) ed il testo contrattuale, art. 31, afferma che le attività di collaborazione sono "retribuibili", accennando quindi alla possibilità di retribuzione piuttosto che all'obbligo, ma è evidente che ai due collaboratori spetta con certezza una retribuzione per il noto sinallagma fra prestazione e compenso, che non ammette eccezioni. Non si vede quindi a quale altro aspetto potrebbe riferirsi la contrattazione di istituto se non alla misura del compenso stesso.

* La prima parte è stata pubblicata nel numero di dicembre 2006